



# Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 26/04/2023

**OGGETTO: IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2023 LEGGE N. 260 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART. 1 DAL COMMA 739 AL COMMA 783. (PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE). RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 23 MARZO 2023**

L'anno **2023** il giorno **26** del mese di **Aprile** alle ore 20.00, nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria e pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ABONANTE Giorgio Angelo	NO	Giustetto Giulia	SI
Arlenghi Massimo	SI	Gotta Maria Teresa	SI
Barosini Giovanni	SI	Ivaldi Giovanni	NO
Bazzoni Marco	SI	Locci Emanuele	NO
Benzi Roberto	SI	Lumiera Cinzia	SI
Bianchini Giuseppe	SI	Malagrino Diego	SI
Buzzi Langhi Davide	NO	Molina Irene Angela	SI
Cazzulo Roberta	SI	Pellegrino Maurizio	SI
Coloris Daniele	SI	Priano Fabrizio	NO
Como Lodovico	SI	Roggero Mattia	SI
Cuttica di Revigliasco Gianfranco	SI	ROSSA Maria Rita	SI
Demarte Vincenzo	SI	Santoro Santina	SI
Di Saverio Adriano	SI	Sciaudone Maurizio	SI
Di Tullio Andrea	SI	Sfienti Luigi	SI
Farahat Youness	SI	Vanin Valerio	SI
Ferraris Luca	SI	Venturino Alvaro	NO
Gentiluomo Francesco	SI		

Presenti : 27 Assenti : 6

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Barosini Giovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dr.ssa BOCCHIO Orietta ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 29 del 26/04/2023

Su proposta n. 49 del 27/03/2023

**OGGETTO: IMU - Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 – Legge n. 260 del 27 dicembre 2019 art. 1 dal comma 739 al comma 783. (Proposta per il Consiglio Comunale). Riferimento delibera Giunta Comunale n. 52 del 23 marzo 2023.**

Il Presidente invita l'Assessore Perrone ad illustrare la proposta sopra indicata, sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)  
Interviene il Sig. Cons. Lumiera  
(seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Escono i Sigg. Cons. Bazzoni, Malagrino, Sfienti (pres. 24)  
Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### ***ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale***

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 23 /03 /2023 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di deliberare in merito a quanto in oggetto;

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*,
- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, hanno ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente, sono richiamate dalla L. n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D<sub>2</sub> calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione, relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- *ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;*
- nel dettaglio, sono assimilate alle abitazioni principali:
  - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

- l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

- i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019 stabiliscono quanto segue:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per **l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per **i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per **i terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli **immobili diversi dall'abitazione principale** e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di

cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 66 dell'8 giugno 2022 ad oggetto: "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022, riferimento delibera di Giunta Comunale n. 166 del 19/05/2022" si è proceduto a disciplinare la materia per l'esercizio 2022;

#### **Tutto ciò premesso;**

#### **Ritenuto opportuno:**

- usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC (in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare);

- allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri del Bilancio di Previsione 2023/25, proporre l'approvazione delle aliquote del tributo come segue, mantenendo per l'anno 2023, la diversificazione delle aliquote in vigore dall'anno 2020, così come previsto nel Regolamento relativo alla nuova IMU agli articoli 14,15,17 e 18:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6 per cento**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019):  
(*dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*);
- per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura **dello 0,1 per cento**;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, esenti dal 2022;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura **del 1,06 per cento**;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota **del 1,06 per cento** (0,76 per cento, riservata allo Stato);
- - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota **del 1,06 per cento**;
- Unità immobiliari dei sobborghi di **Castelceriolo e Spinetta Marengo** ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici - **aliquota 0,96 per cento**;
- unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 – hanno subito **danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc.**, si applica una riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento - **aliquota 0,93 per cento**;
- ai fabbricati adibiti ad **attività produttive** i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali– **aliquota 0,93 per cento**;
- per l' abitazioni e relativa pertinenza **concessa in uso gratuito** dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. L'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare – **aliquota 0,9 per cento**;  
*(Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 10): la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse quelle in cat. A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante non possieda più di due immobili, nello stesso comune, di cui uno dato in comodato ed uno dallo stesso utilizzato come abitazione principale, venga attestato il possesso dei requisiti nel modello di Dichiarazione (da presentare con allegato contratto registrato).*
- Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai **Patti Territoriali** vigenti "Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... [...] è ridotta al 75 per cento." **aliquota 0,86 per cento**;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- Il comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, che prevede che, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, che ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU sarebbe iniziato a decorrere dall'anno d'imposta 2021,
- il sopra citato comma 757 che aveva previsto che il prospetto delle aliquote IMU avrebbe formato, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale, ma che, ad oggi, si prende atto della mancata emanazione del decreto relativamente al prospetto delle aliquote IMU per un eventuale diversificazione, come prevede il medesimo comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019;
- la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 attraverso la quale si chiarisce che "atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno

2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'imu previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante." Il Dipartimento prosegue precisando che "è evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756." Il Dipartimento, conclude, stabilendo che "per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'imu deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

- il comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, che stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- il citato comma 757 stabilisce che la pubblicazione, di cui al punto precedente, prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023" e, pertanto, le delibere concernenti le aliquote devono essere approvate entro il termine succitato e quindi non oltre il 30 aprile 2023 ed anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2023;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04/06/2020;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa contabile";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 07/08/2019 ad oggetto "Art.243 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 17/05/2022 ad oggetto "Artt. 227 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 08.06.2022 avente per oggetto "Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 01.04.2021: art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati";

- lo Statuto comunale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31 marzo 2015;

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014;

- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 26 aprile 2022;
- Condivisa** la proposta presentata;
- Sentita** la relazione dell'Assessore competente;
- Acquisito** il parere reso dall'Organismo di Revisione Economico Finanziaria con Verbale n. 6 in data 29 /03 / 2023;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati resi i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile *pro tempore* del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile *pro tempore* del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio;

Con voti 19 favorevoli (Arlenghi, Barosini, Benzi, Bianchini, Cazzulo, Coloris, Como, Di Saverio, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Molina, Pellegrino, Rossa, Santoro, Vanin), nessun contrario e 5 astenuti (Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Lumiera, Roggero, Sciaudone), resi in forma palese

## **DELIBERA**

### **per le motivazioni sopra riportate**

#### **e con votazione espressa nelle forme di Legge**

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria **per l'anno 2023**, come segue:
  - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6 per cento**;
  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019):  
*(dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);*
  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura **dello 0,1 per cento**;
  - il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, esenti dal 2022;
  - il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura **del 1,06 per cento**;
  - il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota **del 1,06 per cento** (0,76 per cento, riservata allo Stato);
  - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota **del 1,06 per cento**;
  - Unità immobiliari dei sobborghi di **Castelceriolo** e **Spinetta Marengo** ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici - **aliquota 0,96 per cento**;
  - unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 – hanno subito **danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc.**, si applica una riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento - **aliquota 0,93 per cento**;

- ai fabbricati adibiti ad **attività produttive** i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali– **aliquota 0,93 per cento**;
- per l' abitazioni e relativa pertinenza **concessa in uso gratuito** dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. L'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare – **aliquota 0,9 per cento**;

*(Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 10): la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse quelle in cat. A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante non possieda più di due immobili, nello stesso comune, di cui uno dato in comodato ed uno dallo stesso utilizzato come abitazione principale, venga attestato il possesso dei requisiti nel modello di Dichiarazione (da presentare con allegato contratto registrato).*

- Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai **Patti Territoriali** vigenti “*Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... [.....] è ridotta al 75 per cento.” .”* **aliquota 0,86 per cento**;

2. Di confermare che le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, **per l'anno 2023**, non si discostano da quelle approvate nell'anno 2022, con delibera di Consiglio comunale n. 66 dell' 8 giugno 2022, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 751 dell'art. 1, L. n. 160/2019, che prevede l'esonero dal 2022 per **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**;

3. Di riservare, nel momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, l'eventuale aggiornamento delle relative aliquote;

Escono i Sigg. Cons. Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Lumiera, Roggero, Sciaudone (pres. 19)

**Dato atto che** risulta necessario predisporre i processi di controllo ed accertamento tributario per l'anno 2023 in linea con le scadenze normative e le tempistiche contrattuali in essere;

Con voti unanimi favorevoli (19 su 19) (Arlenghi, Barosini, Benzi, Bianchini, Cazzulo, Coloris, Como, Di Saverio, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Molina, Pellegrino, Rossa, Santoro, Vanin), resi in forma palese

#### **DELIBERA**

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 49**

Ufficio Proponente: **UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

Oggetto: **IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2023 LEGGE N. 260 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART. 1 DAL COMMA 739 AL COMMA 783. (PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE). RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 23 MARZO 2023**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/03/2023**

Il Responsabile di Settore  
**Antonello Paolo Zaccone**

## Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/03/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Antonello Paolo Zaccone**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL CONSIGLIERE  
BAROSINI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
BOCCHIO ORIETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BAROSINI GIOVANNI in data 08/05/2023  
bocchio orieta in data 05/05/2023